



COMUNE DI BUCCIANO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 18/04/2018

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione finanziario 2018/2020.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto, del mese di aprile, alle ore 18,00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria, con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	PRESENTI
AVV. DOMENICO MATERA	SI
SIG. SABATINO RUGGIERO	SI
DOTT.SSA MARISA PANELLA	NO
SIG. VINCENZO IULIANO	SI
SIG. CARLO IULIUCCI	SI
DOTT. GIUSEPPE IADEVAIA	SI
SIG. PASQUALE RUGGIERO	SI

Presenti n. 6

Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 267 il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO .

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è

Nominati scrutatori i sigg.:

Il Sindaco introduce l'argomento ed illustra il bilancio di previsione finanziario predisposto per il triennio 2018/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione e gli atti del bilancio 2018/2020.

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi.

Visto i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi del I comma dell'art. 49 e I comma dell'art. 147 bis del D. Lvo 267/2000, dal Responsabile del Servizio finanziario, dr.ssa Claudia Filomena Iollo in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Visto il parere favorevole reso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In prosiegua, con separata votazione palese, ad esito unanime, stante l'urgenza, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 267/2000.

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n.30 in data 29.12.2017 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il DUP 2018-2020;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n.23 in data 07.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2018/2020.

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 31 in data 28.03.2018, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti¹:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 14.03.2018 con la quale sono state confermate per l'anno 2018 tutte le tariffe e aliquote vigenti nell'anno 2017

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 in data 11.10.2013 esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i **valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria**;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 31.03.2018, relativa all'approvazione del Piano finanziario e tariffe **TARI, la tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 28.03.2018, di **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 14.03.2018, di rinuncia e destinazione delle **indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori**, ai sensi dell'articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 28.03.2017 di destinazione dei proventi delle concessioni edilizie;
- la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 14.03.2017 di determinazione per l'esercizio 2018 delle tariffe dei servizi a domanda individuale e degli altri servizi comunali nonché dei tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale.
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2015;
- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

Visto l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
- per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2018-2020, un avanzo strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi ed accantonamenti.

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione.

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

- b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica dell'averidicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

- A. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
- B. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto allegato .
- C. di dare atto che il bilancio di previsione 2018-2020 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
- D. di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel 4% delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012, il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2018, dando atto che dal suddetto limite sono escluse le spese per
- a) incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - b) incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - c) incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).
- E. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
- F. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
- G. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.
- H. di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Bucciano lì 10.04.2018

IL Sindaco
Avv. Domenico Matera

Ai sensi dell' art. 49 I comma e 147 bis I comma, del D.Lgs 267/2000, si rilascia parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Bucciano, lì 10.04.2018

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Claudia Filomena Iollo

☒ Ai sensi dell' art. 49 I comma e 147 bis I comma, del D.Lgs 267/2000, si rilascia parere favorevole di regolarità contabile.

Bucciano, lì 10.04.2018

Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Claudia Filomena Iollo



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
(f.to Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO)

Il Sindaco
(f.to Avv. Domenico MATERA)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

X è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, il giorno 10/05/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

- In quanto trattasi di materia prevista dall'art. 126, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;
- per iniziativa della Giunta Comunale (art. 127, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- a richiesta dei Sigg. Consiglieri (art. 127, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 267/2000).

Bucciano, lì 10/05/2018

Il Segretario Comunale
(f.to Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- è divenuta esecutiva il 18/04/2018

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
_ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

Bucciano, lì 10/05/2018

Il Segretario Comunale
(f.to Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bucciano, lì 11/05/2018

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO)